



COMUNE di VALLECROSA
Provincia di IMPERIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 33 del 14/09/2020

OGGETTO: Approvazione del Regolamento che disciplina l'imposta patrimoniale IMU a partire dal 01/01/2020

L'anno duemilaventi addì quattordici del mese di settembre, nella sede Municipale, previamente convocato dal Presidente per le ore dieci e minuti zero con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria di Prima convocazione ed in seduta con svolgimento in videoconferenza ex art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come recepito con Decreto n. 1 del Presidente del Consiglio Comunale in data 11.05.2020, ad oggetto: "Misure di semplificazione in materia di organi collegiali".

La pubblicità della seduta è garantita mediante un collegamento dedicato in diretta streaming (audio-video) attraverso link sulla home page del sito istituzionale del comune.

Alle ore dieci e tredici minuti il Presidente apre i lavori e richiede alla Dott.ssa Roberta Ramoino - Segretario comunale - presente presso la sede comunale, intervenuta a norma di legge e di statuto con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000, l'effettuazione dell'appello dei componenti del Consiglio presenti da remoto in videoconferenza simultanea che dà le sottoelencate risultanze, dopo aver accertato che gli stessi hanno dichiarato che il collegamento assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni:

Cognome e Nome	Presente
BIASI ARMANDO - Sindaco	Sì
BIANCHERI PATRIZIA - Consigliere	Sì
IERACE GIUSEPPE - Consigliere	Sì
ANASTASIO SANDRINO - Presidente	Sì
CALIPA MARCO - Consigliere	Sì
FRANCESCHELLI LUCIA - Consigliere	Sì
CIANCIO SABINA - Consigliere	Sì
PERRONE DENIS - Consigliere	Sì
GALEOTTI MASSIMILIANO - Consigliere	Assente Giust.
QUESADA CRISTIAN - Consigliere	Sì
SCARINCI ALBANA - Consigliere	Sì
PERRI FABIO - Consigliere	Sì
SIMONETTA GIOVANNA - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 12
	Totale Assenti: 1

Partecipano alla seduta del Consiglio Comunale, senza diritto di voto, gli Assessori:

PIARDI MARILENA - Vicesindaco	Sì
FAZZARI ANTONINO - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 2
	Totale Assenti: 0

Esponde la pratica il **Sindaco**.

Interviene il **Consigliere Quesada**.

Il **Consigliere Perri** si astiene.

Anche il **Consigliere Simonetta** interviene alla discussione e si trova d'accordo con il Consigliere Perri.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 27/02/2018 con la quale si approvava il regolamento unico IUC che norma le imposte comunali IMU- TASI- TARI;

Visto l'art. 1 commi 738-783 della Legge n. 160/2019, (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020) che disciplina le nuove imposte comunali e abroga la TASI a partire dal 01/01/2020;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto la legge di conversione del D.L. rilancio 34/2020 che proroga il termine di approvazione del bilancio degli enti locali al 30 settembre 2020;

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Preso atto della necessità di abrogare la TASI, come disposto dalla legge n. 160/2019 e di acquisire le disposizioni emanate per la nuova imposta patrimoniale (IMU);

Visto il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile di Ragioneria e dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.lgs. 267/2000;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto:

- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- lo Statuto ed i Regolamenti Comunali;
- i documenti contabili e programmatici in corso e quelli in corso di predisposizione;

Con voti espressi dai componenti collegati da remoto interpellati per chiamata nominale, con il seguente esito:

favorevoli: 08 (OTTO) - BIASI – BIANCHERI – IERACE – ANASTASIO – CALIPA – FRANCESCHELLI – CIANCIO – PERRONE;

contrari: NESSUNO;

astenuti: 04 (QUATTRO) – QUESADA – SCARINCI – PERRI - SIMONETTA;

DELIBERA

- 1) Di approvare il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta IMU come da allegato testo del Regolamento comunale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare le aliquote IMU per l'anno 2020 come da allegato prospetto
- 3) Di stabilire che, sulla base di quanto disposto D.L. rilancio 34/2020 con cui è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2020, il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, sostituendo il precedente regolamento IUC approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 27/02/2018;
- 4) Ravvisata l'urgenza di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sull'apposito sito web del MEF si delega il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Alle ore **12:13** il **Consigliere Quesada** abbandona definitivamente l'adunanza per motivi lavorativi.

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

f.to Sig. Sandrino Anastasio

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Roberta Ramoino

Il resoconto integrale degli interventi, come da registrazione audio, è conservato agli atti del Comune.

COMUNE DI VALLECROSA

Provincia di Imperia

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (Nuova IMU)

Approvato con deliberazione C.C. n.

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	3
ART. 3 – SOGGETTO ATTIVO.....	3
ART. 4 – SOGGETTI PASSIVI.....	3
ART. 5 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO	4
ART. 6 – FABBRICATI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	5
ART. 7 – FABBRICATI ASSIMILATI AD ABITAZIONE PRINCIPALE.....	6
ART. 8 – DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE.....	7
ART. 9 – BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI.....	7
ART. 10 – VALORE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI	8
ART. 11 – RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE	9
ART. 12 – REQUISITI DEI FABBRICATI INAGIBILI	9
ART. 13 – ESENZIONE PER I TERRENI AGRICOLI.....	11
ART. 14 – ESENZIONI PER ALTRI IMMOBILI	11
ART. 15 - RIDUZIONI PER IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO	12
.....	12
ART. 16 – DELIBERAZIONE DI ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI E DETRAZIONI	12
ART. 17 – VERSAMENTO DELL’IMPOSTA	13
ART. 18 - DICHIARAZIONI IMU	14
ART. 19 - FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU	14
ART. 20 – POTERI DEL COMUNE.....	15
ART. 21 - ATTIVITA’ DI CONTROLLO ED ACCERTAMENTO.....	16
ART. 22 - INTERESSI	17
ART. 23 - SANZIONI	17
ART. 24 – RISCOSSIONE COATTIVA	17
ART. 25 – CONTENZIOSO.....	17
ART. 26 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI.....	18
ART. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	18
ART. 28 – ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO	18

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente regolamento regolano l'applicazione nel Comune di Vallecrosia della nuova Imposta Municipale Propria, istituita e disciplinata dall'art. 1 commi 738-783 della L. 160/2019. La nuova imposta locale sostituisce la precedente IMU, secondo quanto dettato dalla Legge n. 160/2019, nonché all'art. 8, comma 1, e all'art. 9, comma 9, del D.Lgs. n. 23/2011, mantenendo applicabili le disposizioni di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano in particolare condizioni, modalità ed adempimenti amministrativi, per l'applicazione dell'imposta e sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di imposta municipale propria nonché dalle norme a questa applicabili, come pure le disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

ART. 2 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27/12/2019, n. 160, sono assoggettati all'imposta di cui al presente regolamento tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Vallecrosia ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti, nonché dal presente regolamento.
2. Presupposto della nuova IMU è, nel dettaglio, il possesso di fabbricati, abitazioni principali di lusso, ossia incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, anche incolti, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ad esclusione dei fabbricati destinati ad abitazione principale.
3. Il gettito della nuova IMU derivante dai fabbricati accatastati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard, nella misura dello 0,76%, è versata a favore dello Stato.
4. Il Comune può aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota indicata al precedente comma, prevedendo un'entrata a proprio favore.

ART. 3 – SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune di Vallecrosia, in quanto soggetto attivo ed ente impositore, liquida, accerta e riscuote l'imposta per gli immobili individuati dal presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.
2. L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

ART. 4 – SOGGETTI PASSIVI

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività.
2. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
4. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
5. Il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 540 del codice civile, anche quando concorra con altri chiamati, non è tenuto al pagamento dell'imposta, ove dovuta, in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e relative pertinenze, se di proprietà del defunto o comune.
6. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
8. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (ex art. 69, c. 1, lett. a), di cui al D.Lgs. n. 206/2005, nonché per gli immobili del condominio, il versamento della nuova IMU è effettuato da chi amministra il bene.

ART. 5 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO E FABBRICATI RURALI ED UNITA COLLABENTI

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria si intende:
 - a. per fabbricato l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano (fabbricati rurali) con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; I fabbricati rurali, che non sono ancora stati accatastati al catasto edilizio, sono unità immobiliari soggette al pagamento dell'imposta annuale determinata su una rendita catastale presunta (comparazione di immobili simili). L'imposta pagata sarà oggetto di conguaglio all'attribuzione della rendita catastale da parte dell'Agenzia delle Entrate Territorio.
 - b. per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo - pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Dal 2020 gli eventuali comproprietari dell'area edificabile, che non possiedono i requisiti di esenzione sopra descritti (*coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali ...*) sono tenuti al pagamento dell'imposta determinata sul valore di mercato dell'area edificabile e non più sul valore del terreno agricolo determinato con la rivalutazione della rendita catastale. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile.

c. Sono assimilati ad aree edificabile anche le unità immobiliari censite al catasto urbano come collabenti (F2) che possono essere oggetto recupero urbanistico, ristrutturazione o di nuova edificazione (demolizione e ricostruzione con ampliamento)

d. per terreno agricolo il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

2. In relazione a quanto previsto dalla lettera a) del precedente comma per area pertinenziale si intende l'area, facente parte dello stesso lotto edificatorio del fabbricato e a questo unitariamente accatastato, destinata funzionalmente e oggettivamente a servizio del fabbricato e della sua volumetria edificata come risultante dai titoli edilizi rilasciati, priva di autonomo valore di mercato ed irrilevante, in termini di cubatura o volume minimo, tali da consentire in relazione al fabbricato una destinazione autonoma.

3. Sono soggetti ad imposta i fabbricati costruiti abusivamente, a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia, qualora ammessa e dal relativo esito, ed il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo che, seppur non qualificato dagli strumenti urbanistici quale area a destinazione edificatoria, deve comunque ritenersi edificabile, ai soli fini tributari, dalla data di inizio lavori ove accertabile o desumibile con altri mezzi probatori.

ART. 6 – FABBRICATI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; la contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per la qualificazione dell'unità quale abitazione principale. Sono altresì considerate adibite ad abitazione principale le unità immobiliari catastalmente dichiarate "*unità di fatto ai fini fiscali*" quando risultano tutte destinate ad uso abitazione principale e contengono la dicitura sopra indicata nelle rispettive visure catastali.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile la cui individuazione deve essere effettuata dai soggetti passivi tramite dichiarazione entro i termini previsti per la presentazione della stessa. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, in difformità a quanto previsto negli art. 143 Cod. Civ. (diritti e doveri reciproci dei coniugi) e 144 Cod. Civ. (indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia), le agevolazioni non competono a nessun immobile, non essendo rispettate le condizioni previste dal legislatore, salvo che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova atto a dimostrare l'effettiva esigenza di mantenere dimore e residenze separate.

2. Per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, detenute e direttamente utilizzate dal soggetto passivo titolare dell’immobile adibito ad abitazione principale. Gli immobili pertinenziali, ricadenti nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, devono essere ubicati sul territorio comunale ma non necessariamente adiacenti all’abitazione principale. Gli immobili in oggetto devono comunque rispettare l’effettivo rapporto strumentale e funzionale tra l’abitazione e la pertinenza stessa (*ai sensi dell’ art. 817 del codice civile*). L’agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell’abitazione principale e della pertinenza e che quest’ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita di fatto alla predetta abitazione.

3. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2, C/6 e C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU/IUC originaria, il contribuente ha l’obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU per il periodo di competenza, così da permettere all’Ufficio Tributi la regolarità degli adempimenti accertativi.

4. Resta inteso che la condizione necessaria di presunzione di utilizzo diretto, da parte del soggetto passivo titolare dell’abitazione principale, delle pertinenze di cui al presente articolo implica la tassabilità a suo carico delle medesime superfici ai fini tassa rifiuti.

ART. 7 – FABBRICATI ASSIMILATI AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Sono assimilati all’abitazione principale, come definita nell’articolo precedente, le seguenti fattispecie di fabbricati:

- a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite a
- abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dall’art.1 del decreto interministeriale Min. Infrastrutture e Trasporti 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;

c) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al medesimo genitore affidatario;

d) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- e) l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con

le modalità di cui alla vigente normativa, la cui omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

- f) Nel caso in cui i coniugi non separati abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza in Comuni diversi, trova applicazione l'istituto premiale dell'esenzione per abitazione principale – a termini delle ordinanze n. 4166/2020 e n. 4170/2020 della Corte di Cassazione – solo quella che vede dimorare e risiedere in forma contestuale il proprietario ed il suo nucleo familiare.

2. Oltre alle abitazioni di cui al comma precedente rientrano nell'assimilazione le eventuali pertinenze in base alla definizione delle stesse, come indicato nel precedente articolo 6.

3. La condizione di pertinenza o di assimilazione di cui ai commi precedenti deve essere dichiarata su modulo ministeriale di Dichiarazione da consegnarsi entro i termini dichiarativi per l'anno in cui si è verificata la condizione.

ART. 8 – DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e **classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9** nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 616/1977.

ART. 9 – BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando, all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, la rivalutazione del 5% e l'applicazione dei seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 del D.L. 333/1992, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è

determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo;

5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero fino alla data, se antecedente, in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

6. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25%, ai sensi dell'art. 3, comma 51, della Legge n. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.

7. Il terreno che costituisce pertinenza di fabbricato già edificato ed iscritto o che deve essere iscritto nel catasto edilizio urbano è escluso da imposizione in presenza dei requisiti e condizioni di cui all'art. 5 comma 2.

ART. 10 – VALORE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili e per le unità immobiliari censite come collabenti F2, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici o di relative varianti, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Le eventuali limitazioni al valore dell'immobile, con particolare riferimento alla zona territoriale di ubicazione e alla destinazione d'uso consentita, sono considerate per determinare la base imponibile e quindi la concreta misura dell'imposizione, che tiene conto del valore del bene conseguente ai vincoli urbanistici; in particolare, le ridotte dimensioni e le peculiari caratteristiche dell'area compresa in una qualsiasi zona qualificata edificabile dal PRG/PUC non escludono la natura edificatoria delle stesse e quindi l'applicazione dell'imposta, perché tali evenienze producono effetti esclusivamente ai fini della determinazione del loro valore venale in comune commercio. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al piano urbanistico, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

2. Al solo fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo degli uffici, il comune può determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi orientativi di mercato delle aree edificabili site nel territorio comunale. In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce all'ufficio di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti. I valori approvati di cui al presente comma hanno il principale effetto di ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all'art. 1, comma 746, della L. 160/2019; per tale motivo,

non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante dall'applicazione dei valori approvati di cui al presente comma. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello deliberato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere noti tali elementi all'ufficio tributi che comunicherà al soggetto medesimo la motivata accettazione o meno di quanto documentato.

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c) (“interventi di restauro e di risanamento conservativo), d) (“interventi di ristrutturazione edilizia”) ed f) (“interventi di ristrutturazione urbanistica”) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, a far data dal rilascio del titolo autorizzativo o di inizio attività e fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato ovvero iscritto in catasto, indipendentemente da eventuale rilascio del certificato di abitabilità od agibilità.

4. In caso di demolizione di fabbricato per la successiva ricostruzione e/o di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d), f) del D.P.R. 380/2001 il valore indicativo dell'area è ottenibile mediante il prodotto di:

- a) valore medio OMI della tipologia di fabbricato “finito” oggetto dell'intervento per la zona territoriale considerata;
- b) superficie lorda di pavimento ottenibile;
- c) percentuale di incidenza dell'area (stimabile nel 20% del valore dell'immobile a conclusione dell'intervento).

ART. 11 – RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per:

- a) i fabbricati d'interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.lgs. 42/2004.
- b) i fabbricati dichiarati inagibili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; l'inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da relazione tecnica da parte di tecnico abilitato che attesti la dichiarazione di inagibilità del fabbricato. (vedi anche art.12 del presente regolamento)
- c) le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
- d) Affitto a canone concordato (vedi art.15)

2. Per poter applicare l'agevolazione prevista dal comma precedente, salvo che il comune non sia comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria relativamente a:

- lettere a) e c): è necessaria la presentazione di apposita dichiarazione su modulistica ministeriale come previsto dal successivo art. 18 ;
- lettera b): la modalità è indicata nel successivo articolo 12.

ART. 12 – REQUISITI DEI FABBRICATI INAGIBILI

1. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1 lett. b) dell'articolo 11 l'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto che comporta il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) ovvero la sopravvenuta perdita dei requisiti minimi igienico-sanitari, che rendono impossibile o pericoloso l'utilizzo dell'immobile stesso che risulta oggettivamente ed assolutamente inidoneo all'uso cui è destinato, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.

2. Ai fini dell'applicazione delle predette agevolazioni non rileva lo stato di fatiscenza di fabbricati il cui stato di inagibilità e non utilizzabilità possa essere superato con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..

3. Il fabbricato non può ritenersi inagibile ai fini di cui al comma 1 ove ricorrano, a titolo esemplificativo, le seguenti condizioni:

- a) fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento conseguibili con interventi di manutenzione di cui all'art. 3, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..
- b) fabbricati assoggettati a lavori edilizi di cui all'art. 3, lett. c), d) ed f) del D.P.R. 380/2001, durante l'esecuzione dei lavori stessi;
- c) fabbricati inutilizzati o fabbricati a cui manchino gli allacciamenti ad utenze;
- d) fabbricato dichiarato in Catasto come ultimato ma ancora in attesa del certificato di conformità edilizia/agibilità.

4. Il fabbricato può ritenersi inagibile ove ricorrano, a titolo esemplificativo, condizioni di fatiscenza sopravvenuta quali:

- d) fondazioni con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell'edificio;
- e) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- f) strutture di collegamento e strutture verticali con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- g) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- h) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano più compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);

5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, e l'inagibilità riguarda singole unità immobiliari, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata solo a queste ultime e non all'intero edificio.

6. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione l'inizio della condizione di inagibilità debitamente verificata, decorre, salvo quanto previsto dal successivo comma 10, dalla data di presentazione in alternativa di:

- a) richiesta di perizia, con costi a carico del proprietario, presentata ai servizi tecnici comunali;
 - b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 al Servizio Tributi contenente analitica descrizione relativa allo stato dell'immobile e motivazione delle cause di degrado, corredata da perizia di tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità dell'immobile che il Servizio Tributi si riserva di sottoporre per la verifica di veridicità all'Ufficio Tecnico Edilizia Privata; nel caso di dichiarazione mendace verranno applicate tutte le penalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali, oltre che il recupero della maggiore imposta dovuta e non versata, con sanzioni ed interessi di legge.
7. Mantengono efficacia ai fini della riduzione le dichiarazioni presentate in materia di ICI ed IMU in precedenti annualità d'imposta, sempreché le condizioni di inagibilità risultino conformi a quanto previsto dal presente articolo.
8. L'omissione di uno degli adempimenti di cui al comma 6 comporta la decadenza dal diritto al riconoscimento retroattivo ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.
9. La cessazione delle cause ostative all'uso dei locali e dell'inagibilità o inabitabilità va comunicata all'Ufficio Tributi tramite apposita dichiarazione, producendo altresì la documentazione relativa al ripristino dell'agibilità o dell'abitabilità o gli estremi delle relative pratiche edilizie.
10. Qualora sia stata emessa dall'Ufficio Comunale competente apposita ordinanza di inagibilità la stessa deve essere inviata (a cura dell'ufficio medesimo) in copia all'ufficio tributi dal quale viene recepita d'ufficio per l'abbattimento della base imponibile con decorrenza dalla data dell'ordinanza medesima. Lo stesso procedimento deve essere seguito in caso di revoca dell'ordinanza. L'inagibilità a seguito di ordinanza comporta l'applicazione del beneficio tranne nel caso indicato dal precedente comma 2.

ART. 13 – ESENZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

1. Sono esenti dall'imposta tutti i terreni agricoli, come di seguito qualificati:
- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.Lgs. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) a immutabile destinazione agro silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
 - c) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla Circ. Min. Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

ART. 14 – ESENZIONI PER ALTRI IMMOBILI

1. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
- a) gli immobili posseduti dallo Stato e dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; l'esenzione compete esclusivamente in caso di identità tra soggetto possessore e soggetto utilizzatore;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del DPR 601/1973 e s.m.i.;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e direttamente utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento diretto e materiale con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dirette all'esercizio del culto, cura anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana di cui all'art. 16, lettera a) della L. 222/1985;

2. L'esenzione di cui alla lettera g) del comma 1 è limitata agli immobili che soddisfino le seguenti condizioni:

- identità tra soggetto possessore, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, e soggetto utilizzatore;
- rispetto dei presupposti e le condizioni previste dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i. nonché del Decreto Min. Finanze n. 200/2012.

3. Le esenzioni di cui al comma 1 sono elencate in via tassativa e non suscettibili di interpretazione analogica.

4. Per destinazione dell'immobile, quale presupposto per beneficiare dell'esenzione di cui al comma 1, si intende l'esclusiva destinazione temporale e spaziale dell'immobile alla specifica finalità a cui è riferita l'esenzione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i..

ART. 15 - RIDUZIONI PER IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

1. La base imponibile è ridotta del 25% per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

2. L'agevolazione di cui al comma precedente si applica esclusivamente ai contratti muniti di scheda di calcolo contenente l'attestazione di conformità del contratto agli accordi territoriali, rilasciata da almeno una organizzazione sindacale dei proprietari o degli inquilini che hanno sottoscritto l'accordo come previsto dalle disposizioni della L. 431/1998 e s.m.i. e del Decreto Interministeriale Infrastrutt. e Trasporti 16 gennaio 2017 e rilasciata secondo le modalità previste dall'accordo territoriale definito in sede locale o nei comuni limitrofi.

3. Per poter applicare l'agevolazione prevista dal comma 1, salvo che il comune non sia comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria, è necessaria la presentazione di apposita dichiarazione su modulistica ministeriale come previsto dal successivo art. 18 .

ART. 16 – DELIBERAZIONE DI ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI E DETRAZIONI

1. Le aliquote, le agevolazioni e le detrazioni sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, con le modalità e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti specifiche disposizioni di legge.

2. La relativa deliberazione deve essere adottata dal Consiglio Comunale nei previsti termini di legge; le aliquote, detrazioni e agevolazioni hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento se inserite nell'apposito prospetto presente sul Portale del MEF entro il 14 ottobre dell'anno medesimo, con pubblicazione entro il 28 dello stesso mese. In caso di mancata deliberazione ovvero mancata pubblicazione entro i relativi termini sono confermate le aliquote, detrazioni ed agevolazioni vigenti nell'anno precedente, oppure, in loro assenza, quelle di base fissata dalla legge.

3. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della L. 296/2006.

4. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dalla impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 %. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 % o diminuirla sino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dalla impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

ART. 17 – VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

3. I versamenti dell'imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24, compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di Vallecrosia- "L599" - o comunque con modalità consentite da norme vigenti all'atto del pagamento.

4. Per i versamenti effettuati da residenti all'estero gli stessi possono essere effettuati anche mediante bonifico estero utilizzando il codice IBAN dell'ente disponibile sul sito istituzionale del comune indicando necessariamente l'anno di imposta, il codice fiscale del contribuente, il codice tributo ed inviando successivamente all'ufficio tributi via e-mail copia dell'avvenuto pagamento entro 30 giorni dal medesimo;

5. Non sono dovuti versamenti quando l'importo dell'imposta annuale complessivamente dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti o detenuti risulti pari o inferiore a euro 12,00 annui. Tale importo non deve in nessun caso essere considerato come franchigia.

6. L'importo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 166, L. 296/2006; in caso di utilizzo del modello di pagamento unificato F24 di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 l'arrotondamento deve essere effettuato per ciascun codice tributo.

7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti, nei soli casi di eccezionalità debitamente motivati e purché il versamento effettuato corrisponda all'intero importo dovuto per gli immobili, se:

- a) effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- b) effettuati in caso di successione da un erede per conto degli altri o a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di presentazione della dichiarazione di successione;
- c) effettuati entro i termini differiti dalla Giunta Comunale per particolari situazioni e riguardanti la sola quota di competenza del Comune.

Relativamente ai precedenti punti a) e b) il soggetto che ha provveduto al versamento dovrà presentare, entro il termine di 30 giorni dall'avvenuto pagamento, apposita comunicazione con prospetto dei versamenti effettuati con importi di dettaglio (per singolo immobile e per contribuente per il quale ha provveduto al pagamento), indicando i relativi dati anagrafici e facendo sottoscrivere per accettazione la comunicazione da tutti i soggetti coinvolti.

8. Nel caso in cui si riscontri un versamento dovuto ad erronea imputazione del codice catastale da parte dell'intermediario (banca, Poste, ecc.), presso il quale è stato presentato il modello F24, il comune di Vallecrosia, si attiene alle disposizioni della Risoluzione Ministero Economia e Finanze, n° 2/DF del 13 dicembre 2012. Il soggetto interessato dall'errore può utilizzare apposita modulistica per presentare all'intermediario di cui sopra la richiesta di correzione della delega F24 errata.

ART. 18 - DICHIARAZIONI IMU

1. I soggetti passivi IMU, tranne quelli di cui all'art. 14, comma 1, lettera g), devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta; la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. La dichiarazione può essere presentata mediante:

- a) Consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune che ne rilascia ricevuta;
- b) A mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno;
- c) Trasmissione con posta elettronica certificata;
- d) Trasmissione indiretta con posta elettronica certificata, da parte di intermediario fiscale autorizzato abilitato all'invio telematico di dichiarazioni fiscali ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.R. 322/1998 e s.m.i., con le modalità applicative determinate dal Comune.

3. La presentazione della dichiarazione, ovvero la presentazione informatica, deve avvenire secondo le modalità e lo schema di modello approvate con il decreto del MEF, ai sensi dell'art. 1, comma 769 della L. 160/2019 e s.m.i.; restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini IMU in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012.

4. Gli enti di cui all'art. 14, comma 1, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.

5. Resta ferma la necessità della presentazione della dichiarazione a pena di decadenza delle agevolazioni in particolare per:

- a) i c.d. "beni merce" di cui all'art. 1, comma 751, della L. 160/2019;
- b) gli alloggi c.d. "sociali" di cui all'art. 1, comma 741, lettera c), numero 3) della L. 160/2019;
- c) gli alloggi posseduti da appartenenti alle c.d. "forze armate" di cui all'art. 1, comma 741, lettera c), numero 5) della L. 160/2019.

6. Nel caso in cui la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente presentata a Comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta.

7. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro Comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al Comune competente tramite posta elettronica certificata.

ART. 19 - FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU E FUNZIONARIO DELLA RISCOSSIONE

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'Imposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 778 della L. 160/2019 e s.m.i., compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

2. Lo stesso funzionario può sostituire la firma autografa con quella a stampa ai sensi dell'art. 1, comma 87, L. 549/1995, in sede di emissione degli avvisi di accertamento d'imposta.

3. Lo stesso Funzionario verifica, inoltre, le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

4. Con la legge di bilancio 160/2019 si è rimodulata la figura del responsabile della riscossione, in conformità al comma 793 dell'articolo 1 della legge prevede che *"Il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente o il soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di*

istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione. Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato."

ART. 20 – POTERI DEL COMUNE

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:

- a. inviare al contribuente questionari o altre richieste, da restituire debitamente compilati entro il termine indicato nella medesima;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo dei locali (contratti di locazione, affitto, scritture private ecc.);
- d. richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria ai conduttori, agli occupanti, ai proprietari dei locali e/o delle aree e ad eventuali terzi;
- e. accedere alle banche dati di altri Enti nelle forme previste da eventuali appositi accordi o convenzioni attivate con soggetti pubblici e privati;
- f. richiedere all'amministratore del condominio ed al soggetto gestore di servizi comuni in centri commerciali integrati o locali in multiproprietà la trasmissione di:
 - copia del registro di anagrafe condominiale di cui all'art. 1130 Cod. Civ. corredato dal numero degli occupanti o detentori delle singole unità immobiliari ed aree del condominio;
 - elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del centro commerciale integrato o del complesso in multiproprietà.
- g. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 Cod. Civ. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

2. L'utente è tenuto a produrre la documentazione e/o le informazioni entro il termine indicato nell'atto di richiesta. In caso di mancata collaborazione o di risposte non veritiere si applicano le sanzioni di cui all'art. 23, comma 4, del presente regolamento.

3. Il comune può, con apposito provvedimento, conferire i poteri istruttori ed ispettivi ai fini dell'accertamento, di contestazione immediata, redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni riscontrate, nonché i poteri di accesso di cui al comma 1, al personale titolato ed autorizzato all'effettuazione delle operazioni di accertamento, sulla base dei requisiti e procedure di cui all'art. 1, comma 179 e ss. L. 296/2006 e s.m.i..

4. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente (generalmente con cadenza mensile) copia, elenchi o riferimenti, degli atti, tra cui a titolo di esempio:

- concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

- ordinanze di inagibilità emesse per immobili siti nel territorio comunale;
- violazioni di norme edilizie riscontrate nelle diverse tipologie;
- provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente;
- ogni altra documentazione utile alla gestione ed al controllo delle fattispecie tassabili.

ART. 21 - ATTIVITA' DI CONTROLLO ED ACCERTAMENTO

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.

2. Il Comune procede alla verifica ed accertamento delle dichiarazioni incomplete o infedeli ovvero dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, anche avvalendosi dei poteri istruttori ed ispettivi di cui all'articolo precedente.

3. A seguito dell'attività di cui al precedente comma, il Comune, entro i termini di legge, provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di motivato avviso di accertamento d'ufficio od in rettifica; l'avviso di accertamento può avere come oggetto una pluralità di annualità d'imposta anche contenendo contestazione ed irrogazione sanzioni per violazioni differenti. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni amministrative ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, risulti inferiore a euro 10,00. La presente disposizione non si applica qualora il credito tributario derivi da una ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.

4. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento. Il Funzionario responsabile, su specifica e motivata domanda dell'interessato e prima dell'inizio delle procedure di esecuzione, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento secondo le modalità già in vigore. Le disposizioni in materia di rateazione di cui ai commi 796 e seguenti (in particolare ai commi 796 e 797) dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 prevedono che in assenza di un'apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e che l'ente può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.

5. Il Comune, per la propria azione impositiva, si avvale anche dell'istituto dell'accertamento con adesione e degli altri strumenti deflattivi del contenzioso, qualora applicabili.

6. Le riscossioni conseguenti ad atti di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità stabilite dalla legge o disposizioni regolamentari.

ART. 22 - INTERESSI

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di due punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 23 - SANZIONI

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta o tributo dovuto alle scadenze perentorie di versamento si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs n. 471/1997 e s.m.i..

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente di uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario o all'istanza di cui all'art. 20 entro il termine indicato nell'atto di richiesta e comunque entro 60 giorni dalla sua notificazione, si applica la sanzione amministrativa di euro 100,00; in caso di risposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, si applica la sanzione di euro 50,00.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

ART. 24 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva, per gli atti di accertamento emessi dal 1 gennaio 2020, deve essere effettuata secondo quanto previsto dalla L. 160/2019 e s.m.i., ovvero in base alla disciplina di cui al Titolo II del D.P.R. 602/73.

2. Per gli atti di cui al comma precedente il titolo esecutivo acquista efficacia secondo i modi ed i tempi previsti dall'art. 1, comma 792, lettera b), L. 160/2019.

3. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto sia inferiore ad euro 10,00, così come stabilito dall'art. 1, comma 794, L. 160/2019. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti che superino cumulativamente l'importo di euro 10,00.

ART. 25 – CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 26 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in

cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'art. 22, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Non si fa luogo al rimborso o alla compensazione se l'imposta dovuta per ogni anno risulta inferiore o uguale a euro 20,00; altresì non possono essere rimborsate le somme versate a seguito della procedura di accertamento con adesione.

4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a credito dell'imposta non dovuta e versata, senza computo dei relativi interessi, con le somme dovute per la medesima imposta anche in periodi di imposta successivi. Il Funzionario Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione, comunicando al contribuente l'avvenuta compensazione con specifica indicazione del codice tributo, dell'anno di imposta e dell'importo compensato. Lo stesso può avvenire, in casi particolari, anche tra diversi contitolari previo accordo con gli stessi. Non è possibile la compensazione con somme già iscritte a ruolo coattivo, già inviate all'Ente competente in formato elettronico per la predisposizione dello stesso o per le quali si è già avviata qualsiasi procedura di riscossione coattiva. L'eventuale eccedenza di credito non compensata potrà essere rimborsata al contribuente oppure utilizzata a compensazione per successivi versamenti.

ART. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. La raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati acquisiti sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e), art. 9 ed art. 23 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per esclusive finalità di interesse pubblico, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei singoli regolamenti che disciplinano le entrate dell'ente, nonché nel rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa.

2. Salvo che non sia altrimenti disposto, il titolare del Trattamento dei dati personali è il Comune di Vallecrosia, legale rappresentante il Sindaco pro-tempore. Le informazioni relative all'Ufficio del Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune (DPO) sono disponibili sul sito internet istituzionale.

ART. 28 – ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020 con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applica quanto dettato dall'art. 1, comma 738 e seguenti, della Legge n. 160/2019, nonché le altre disposizioni vigenti in materia di nuova IMU e quelle contenute nel vigente Regolamento Generale delle Entrate, disponibile sul sito istituzionale dell'ente.

3. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale.

4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

COMUNE DI VALLECROSIA - L599

IMU - 2020

Codice tributo	Fattispecie Immobili	Aliquote IMU 2020	RIDUZIONI -- DETRAZIONI
	Abitazione DI RESIDENZA e relative pertinenze	0,00%	ESENTE
	TASI - Abitazione DI RESIDENZA A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,00%	ABROGATA
3912	IMU - Abitazione DI RESIDENZA Immobili in categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,60%	DETRAZIONE DI € 200
3913	Fabbricati rurali strumentali (art. 9 co. 3-bis del DL 557/93)	0,00%	
3939	Immobili merce	0,00%	
3914	Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da IAP iscritti alla relativa previdenza agricola, sono esentati	0,00%	
3914	Per i terreni agricoli concessi, dal proprietario (soggetto passivo di imposta IMU) in affitto o in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che risultino conduttori coltivatori diretti o IAP iscritti alla relativa previdenza agricola,	0,56%	
3914	Terreni agricoli ALTRI	0,96%	
3925 Stato 3930 Comune	Immobili produttivi del gruppo "D"	1,06%	IMMOBILI INAGIBILI 50%
3918	Altri immobili	1,06%	1) AFFITO A CANONE CONCORDATO -25% 2) COMODATO D'USO GRATUITO A PARENTI DI 1° GRADO 50% 3) IMMOBILI INAGIBILI 50%
3916	Aree edificabili	0,90%	
3916	Unità collabenti categoria catastale F2 Imposta calcolata sul valore dell'area edificabile	0,90%	